

# CIMITERI DELLA CITTÀ DI TORINO

---

**SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER IL PRELIEVO SALME E  
TRASPORTO PRESSO IL CIVICO OBITORIO**  
**CIG 9276013814**

---

---

## **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

### **Art. 1 OGGETTO**

Procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera b), del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.120/2020, successivamente modificato dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla L.108/2021, promossa da AFC Torino S.p.A. (di seguito AFC) società unipersonale con sede in Torino, corso Peschiera, 193, per l'affidamento del "Servizio di pronto intervento per il prelievo salme e trasporto presso il civico obitorio", mediante "Richiesta Di Offerta" (RDO) nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).

La Richiesta di offerta è rivolta agli operatori economici iscritti al MEPA nella categoria "SERVIZI – OPERAZIONI CIMITERIALI" alla data di scadenza della presentazione delle offerte.

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

Il servizio è descritto in modo puntuale nel Disciplinare tecnico (All. 1).

### **Art. 2 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO**

Il servizio oggetto dell'appalto avrà durata 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto o, dalla data prevista nella determinazione di approvazione della eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32 comma 13 del d.lgs. 50/2016.

L'affidamento è composto da una prestazione principale per servizi di prelievo e trasporto funebre presso l'obitorio. Le ulteriori prestazioni richieste sono accessorie a quella principale, in tal caso trova applicazione l'art. 48 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

**L'importo complessivo presunto a base di gara dell'affidamento, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, ammonta pertanto ad Euro 117.447,60 oltre Euro 25.838,47 per IVA al 22% per complessivi Euro 143.286,07.**

I citati importi tengono conto del costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. di categoria vigente alla data di presentazione delle offerte.

Nel prezzo dell'attività oggetto dell'appalto si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso esplicitamente o implicitamente dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione dell'attività medesima.

AFC si riserva il ricorso alle previsioni di cui all'art. 106 D.lgs. 50/2016 recante la disciplina della "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia", qualora dovessero sussistere i presupposti ivi illustrati.

Inoltre, AFC si riserva di effettuare ulteriori ripetizioni del servizio o affidare servizi complementari ai sensi dell'art. 63 co. 5 del D.Lgs n. 50/2016 per un importo massimo di € 60.000,00, Iva esclusa. Dell'importo di tali servizi si è tenuto conto nella determinazione dell'importo totale dell'appalto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35 co. 4 D Lgs. n. 50/2016.

Al contratto d'appalto si applicano le clausole di revisione prezzi di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice con i limiti e le modalità di cui all'art. 29 del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022.

L'appalto è finanziato con fondi propri.

Il numero di CIG attribuito alla presente procedura è 9276013814.

## **Art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA**

### **3.1 Soggetti ammessi a partecipare**

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all'art. 45, commi 1 e 2, D.lgs. 50/2016 costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante, in qualunque momento della presente procedura, esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

### **3.2 Raggruppamenti temporanei di operatori economici.**

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) (*raggruppamenti temporanei di concorrenti*) ed e) (*consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile*) del D.lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48 del medesimo D.lgs..

In tal caso l'offerta dovrà:

- **essere sottoscritta** da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- **contenere l'impegno** che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- **specificare** le parti della fornitura/servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti di AFC Torino S.p.A., nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori.

Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art.353 c.p..

I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c), e 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'art. 84 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

### **3.3 Avalimento**

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 89 d.lgs. 50/2016.

#### **Art. 4 DOCUMENTI RICHIESTI**

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente CSA e nel Disciplinare tecnico (All. 1) che si richiamano integralmente.

Tutti i documenti richiesti, di seguito elencati, dovranno essere forniti tramite piattaforma MePA.

Nella parte di offerta relativa alla **SEZIONE AMMINISTRATIVA** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- a) **ISTANZA DI AMMISSIONE** alla gara redatta sulla base del modello disponibile all'interno della RDO a sistema e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta (All. 2).
- b) **DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA** fornita, ai sensi dell'art. 83, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e dell'allegato XVII, tramite dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, concernente il fatturato del settore delle attività oggetto dell'appalto relativo all'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione della RdO su Mepa a favore di Enti Pubblici o Aziende private, con il rispettivo importo, data e destinatario. L'importo complessivo dei servizi svolti nell'ultimo triennio non potrà essere inferiore all'importo posto a base di gara.
- c) **DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE** fornita, ai sensi dell'art. 83, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e dell'allegato XVII, tramite presentazione dell'elenco, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, dei mezzi che saranno utilizzati nel corso dell'appalto che dovranno essere rispondenti alle caratteristiche indicate all'art. 8 del Disciplinare tecnico con copia della carta di circolazione da cui risulti:
  - omologazione dei veicoli ad uso speciale: auto funebri;
  - indicazione dell'autorimessa di ricovero.
- d) **D.G.U.E.**(All. 3): a tal fine le imprese concorrenti utilizzano il modulo disponibile all'interno della RDO a sistema, che dovrà essere compilato, trasformato in file *.pdf* e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante. Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente, purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.
- e) **PATTO DI INTEGRITÀ E CODICE ETICO**, debitamente sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentate dell'impresa (All. 4 e 5).
- f) **Documento PASSOE rilasciato dall'AVCPASS**, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il PASSOE deve riportare in caso di avvalimento i dati dell'ausiliante e dell'ausiliario e, in caso di RTI, i dati della mandataria e della/e mandante/i.

- g) **DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA** al D.LGS. 81/2008 e s.m.i., compilando e sottoscrivendo il modello allegato al presente C.S.A. (All.6);

Ciascun concorrente dovrà inserire nella **SEZIONE ECONOMICA** dell'offerta la seguente documentazione **a pena di esclusione**:

- h) **OFFERTA ECONOMICA**, (v. fac simile modulo All.7) datata e sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante, contenente l'indicazione del ribasso percentuale. Unitamente all'offerta dovrà essere presentato, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016, anche l'indicazione dell'importo degli **oneri della sicurezza aziendale** che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto e del **costo della manodopera** (v. fac simile modulo All.8).

L'offerta non potrà superare l'importo posto a base di gara dalla Stazione Appaltante.

### **PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### **Art. 5 ONERI PER LA SICUREZZA**

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

#### **Art. 6 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.lgs. n. 50/2016, in base al criterio del prezzo più basso, nei confronti del concorrente che avrà offerto il minor prezzo espresso in percentuale unica ed uniforme sul canone mensile a base d'asta di € 9.787,30 iva esclusa.

I coefficienti  $V_{(a) i}$  relativi alla valutazione dell'offerta economica saranno determinati tramite la seguente formula:

$$V_{(a) i} = R_a / R_{max}$$

dove

$R_a$  = valore offerto dal concorrente a, espresso in termini di ribasso;

$R_{max}$  = valore dell'offerta più conveniente, espresso in termini di ribasso.

Le offerte duplici (con alternative) o redatte in modo imperfetto, o comunque condizionate, non saranno ritenute valide e non saranno pertanto prese in considerazione.

Ai sensi degli artt. 36, co. 9 bis, e 97, commi 2, 2 bis e 8, del D.lgs. 50/2016, ed art. 1 comma 2 lettera b) e comma 3 D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. L. 120/2020, si procederà all'esclusione automatica delle offerte risultate anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Nella determinazione della soglia di anomalia si procederà all'arrotondamento sino alla quarta cifra decimale, come indicato nella RDO a sistema.

Qualora le offerte ammesse siano inferiori a 15 e sempre che siano in numero pari o superiori a 5, si procederà alla valutazione di congruità delle offerte secondo quanto previsto dall'art. 97 commi 2 bis e 3 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Con specifico riferimento al costo della manodopera, in ogni caso si procederà prima dell'aggiudicazione alla verifica del costo indicato dall'offerente ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016.

AFC Torino S.p.A. si riserva di effettuare la verifica dell'anomalia delle offerte in ogni caso quando le stesse in base a specifici elementi appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, c.6 del D.lgs. 50/2016.

Ai sensi delle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 3 dell'ANAC la verifica di congruità è rimessa direttamente al RUP.

A pena di esclusione, l'istanza e l'offerta telematica dovranno essere presentate secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel presente Capitolato, entro e non oltre le **ore 10.00 del \_\_\_\_\_**. La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta.

Nel medesimo giorno alle **ore 14.00**, si procederà all'apertura delle buste amministrative in modalità "seduta pubblica".

Successivamente, verificato il contenuto delle stesse, ed eventualmente concluso il procedimento di soccorso istruttorio, saranno aperte le buste contenenti le offerte economiche.

Si procederà alle operazioni di calcolo della soglia di anomalia come descritto precedentemente e alla valutazione della congruità delle offerte.

Ciascun concorrente potrà verificare l'esito delle operazioni effettuate mediante accesso al sistema M.E.P.A.

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si riserva, altresì, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del d.lgs. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

I requisiti di ordine generale sono verificati attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC, quelli di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale dalla Stazione Appaltante.

**L'aggiudicatario, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.**

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta. Il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione e per la durata di 180 gg. consecutivi.

La mancata costituzione della garanzia definitiva entro il termine indicato nella nota di richiesta della medesima determina la decadenza dell'affidamento, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Si procederà alla stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria del contratto mediante scrittura privata non autenticata.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.lgs. 50/2016 e sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1 comma 3 della legge n. 135 del 07/08/2012.

#### **Art. 7 CAUZIONE DEFINITIVA**

L'aggiudicatario sarà tenuto a produrre, entro 10 (dieci) giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta, e comunque prima della stipula del contratto, la garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) ex art.103, D.lgs. 50/2016, costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

#### **Art. 8 SUBAPPALTO**

Previa autorizzazione di AFC e nel rispetto dell'art. 105 del Codice, i servizi che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche dell'art. 89, co.11 del Codice e del D.M. M.I.T. n.248 del 10 novembre 2016, nonché di quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del d.lgs. 50/2016, così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti all'art. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del d.lgs. 50/2016, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del d.lgs. 50/2016.

#### **Art. 9 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

AFC Torino S.p.A. potrà con apposita determina, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, autorizzare la **consegna anticipata** dei servizi previa dichiarazione sottoscritta dalla ditta aggiudicataria che accetta la consegna stessa. Il servizio deve iniziare nello stesso giorno della consegna, salvo diverse indicazioni del D.E.C..

Trascorsi 10 gg. dalla consegna senza che la ditta aggiudicataria abbia iniziato il servizio, il committente ha facoltà di procedere alla revoca della aggiudicazione.

L'ultimazione del servizio, non appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al D.E.C., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e accertamenti e, in caso di verifica positiva, rilascia Certificato di Verifica di Conformità (All. 9). I servizi dovranno essere garantiti per tutta la durata del periodo contrattuale.

Tutti i servizi devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni ed istruzioni del D.E.C. (scritte o verbali) in modo che rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Disciplinare tecnico nonché alle norme e prescrizioni in vigore.

L'aggiudicatario è, altresì, tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i..

## **Art. 10 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE**

### 1) Tracciabilità flussi finanziari

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

AFC Torino S.p.A. verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

### 2) Comunicazione nominativo rappresentante

L'aggiudicatario deve designare una persona con funzioni di "Rappresentante", il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte dell'aggiudicatario, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicatario stesso. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dall'aggiudicatario. Quest'ultimo è tenuto a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

### 3) Presentazione documenti

L'aggiudicatario è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione la documentazione probatoria, relativa alle certificazioni di servizi analoghi a quelli oggetto di gara effettuati nell'ultimo triennio dalla pubblicazione della presente procedura a favore di Enti pubblici o Aziende private, con il rispettivo importo, data e destinatario; da tale elenco dovrà risultare lo svolgimento, nel triennio, di servizi per un importo complessivo di Euro 150.000,00, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Pertanto, l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo di detta verifica e, nel caso di difformità da quanto richiesto nel disciplinare tecnico o dichiarato in sede di gara, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni. In tal caso AFC si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo miglior offerente.



4) Altri obblighi

L'aggiudicatario è tenuta ad apportare tutte quelle modifiche di lieve entità di struttura (esempio: qualità dei materiali e dimensioni) che, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, saranno ritenute necessarie per garantire l'ottimizzazione del prodotto. Dette modifiche non potranno dare motivo all'Appaltatore di avanzare pretese di variazioni di prezzo, di compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie.

Tali modifiche dovranno risultare da un verbale firmato congiuntamente dal Responsabile del Servizio e dal Rappresentante della ditta e non dovranno comportare nessun onere aggiuntivo rispetto all'importo di aggiudicazione.

5) Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà di AFC affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

6) Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare di gara, del disciplinare tecnico e di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

**ART. 11 RESPONSABILITA' DANNI ED EVENTUALE ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI**

L'aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte di AFC.

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell'appalto, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore a € 1.550.000,00.per sinistro.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- a) responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante;
- b) rischi per danni diretti e indiretti.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte dell'aggiudicatario, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del rappresentante della ditta aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima.

Qualora l'aggiudicatario non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, AFC provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'aggiudicatario.

Qualora L'aggiudicatario o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato dalla richiesta, la Stazione Appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

## **ART. 12 PERSONALE**

Prima dell'inizio del servizio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere ad AFC Torino spa l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.

Dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del Referente e suo eventuale sostituto.

Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso al D.E.C. il curriculum professionale.

L'aggiudicatario impiegherà sul posto un responsabile con l'incarico di organizzare e controllare il personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

In caso di sciopero del personale, l'operatore economico aggiudicatario deve darne notizia alla Civica Amministrazione con un anticipo di almeno due giorni; nell'ambito degli obblighi assunti deve comunque essere garantita l'effettuazione dei servizi essenziali.

Il personale dipendente, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

L'aggiudicatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D. Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

Ai sensi dell'art. 105 c. 9 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici.

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 30 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni.

Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

Come previsto dall'articolo 50 del Codice, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto, compatibilmente con la normativa vigente e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente o a rispettare le norme di maggior tutela eventualmente contenute nei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81 che l'aggiudicatario è tenuto ad applicare integralmente.

A tal fine di seguito si riporta il numero dei lavoratori attualmente occupati per lo svolgimento del servizio suddivisi per qualifica , ore lavorate e CCNL applicato:

- nr. 3 operatori full time con inquadramento C.C.N.L. Cooperative Sociali – livello A2

#### **ART. 13 TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art 30 c. 5 D. Lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 citato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

#### **ART. 14 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 D. Lgs. 50/2016, le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario individuato in calce al presente capitolato; il medesimo svolge ai sensi dell'art. 102 D. Lgs. 50/2016, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto dei Referenti del Servizio destinatario del servizio.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Il DEC, sulla base delle informazioni fornite dal Referente, emette idoneo certificato di conformità utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (All. D).

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 18.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

#### **ART. 15 PENALITA'**

L'aggiudicatario è tenuto ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, irregolarità, non conformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione di penali.

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Nell'ambito del presente capitolato l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.

E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.

L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte di AFC Torino spa.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016, per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme servizio.

In particolare si normano, in via esemplificativa e non esaustiva le seguenti fattispecie

fattispecie	ammontare
1. comportamento non confacente alla peculiarità del servizio	0,5
2. ritardi dovuti a negligenza nello svolgimento dell'intervento	1
3. ritardi dovuti a negligenza nella trasmissione delle documentazioni da restituire al Committente o ai Responsabili del Civico Obitorio	0,1
4. ritardi per ogni 15 minuti oltre i 60 minuti intercorrenti tra la chiamata e l'intervento	da 0,5 a 1
5. carente stato di pulizia o di manutenzione di ogni autoveicolo o dotazioni e attrezzature	0,5
6. inosservanza delle prescrizioni con particolare riferimento alle prescrizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia di polizia mortuaria relative al prelievo e trasporto delle salme o di resti umani	0,5

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) la Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di emissione, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di conformità.

Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90.

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, AFC Torino S.p.A., esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

## **ART. 16 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Nelle sottoindicate circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto:

### Sospensione totale:

- 1) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il servizio, ovvero la fornitura, procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì: a) l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio/fornitura; b) lo stato di avanzamento del servizio rispetto a quanto indicato nel contratto; c) le parti del servizio la cui esecuzione rimane interrotta; d) l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio possa essere continuato ed ultimato senza eccessivi oneri; e) l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.

Il verbale di cui sopra è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

- 2) La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal Responsabile Unico del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, nel loro complesso, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando il totale delle sospensioni superi sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio/fornitura indicando, altresì, il nuovo termine per l'esecuzione contrattuale.

### Sospensione parziale

- 3) Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio/fornitura, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti del servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio non eseguibili dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio/fornitura disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile.

### PROROGA CONTRATTO SU ISTANZA DELL'ESECUTORE

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare il servizio nel termine fissato può chiedere una proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro 30 gg. dal suo ricevimento.

## **ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 il DEC, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione

particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Il DEC provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione della fornitura/servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

## **ART. 18 ORDINAZIONE E PAGAMENTO**

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui al precedente articolo;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC .

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

La Fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- numero CIG
- n. determinazione di impegno e n. ordine
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D. Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 60 giorni.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015 e del DM 27/06/2017, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà

riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'AFC Torino spa procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D. Lgs.50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o dell'attestato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

In caso di subappalto si applica l'art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016

#### **ART. 19 RECESSO**

AFC può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

#### **ART. 20 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO**

##### **A) Osservanza Leggi e Decreti**

l'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

In particolare, AFC si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

##### **B) Sicurezza sul lavoro**

L'aggiudicatario si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza".

#### **ART. 21 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO**

L'aggiudicatario è tenuto a eseguire in proprio il servizio oggetto del presente Disciplinare. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento comunale dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 22 SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico dell'aggiudicatario, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali. Come specificato al precedente art. 18 (vedi art. "ORDINAZIONE E PAGAMENTO"), AFC procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

#### **ART. 23 FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO**

L'aggiudicatario si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e AFC Torino spa provvederà a termini di legge.

#### **ART. 24 DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

#### **ART. 25 INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13-14 GDPR – regolamento UE 2016/679)**

Il Titolare del trattamento dei dati personali, in qualità di stazione appaltante, è AFC Torino S.p.A., gestore dei Servizi Cimiteriali per conto della Città di Torino, corso Peschiera 193, 10141 Torino, e-mail: [privacy@cimiteritorino.it](mailto:privacy@cimiteritorino.it).

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la finalità del trattamento è la gestione delle procedure di gara e di affidamento di fornitura di lavori, beni e servizi ai sensi del codice degli appalti di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i, nel quale risiede la base giuridica del trattamento.

I dati possono essere trasmessi a responsabili esterni quali società di revisione, società di Audit, OdV ex D.lgs. 231/01 e similari e saranno resi pubblici nella misura prevista dalla vigente normativa sulla trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013; sono trattati per il periodo previsto dalla normativa amministrativa di riferimento, conservati in forma cartacea presso le sedi aziendali e in forma elettronica presso il CSI-Piemonte, corso Unione Sovietica 216, 10134 Torino (nominato Responsabile del trattamento dei dati); non sono trasferiti all'estero e non vengono trattati con processi decisionali automatizzati con finalità di profilazione.

Sono garantiti, ove applicabili, i diritti previsti dal Regolamento UE (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione) illustrati nell'informativa completa consultabile all'indirizzo: [www.cimiteritorino.it/privacy](http://www.cimiteritorino.it/privacy).

Per contattare il Responsabile della protezione dei dati scrivere a [dpo-privacy@cimiteritorino.it](mailto:dpo-privacy@cimiteritorino.it).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
EMANUELE LAINA

#### ALLEGATI :

1. *DISCIPLINARE TECNICO;*
2. *ISTANZA AMMISSIONE;*
3. *D.G.U.E.;*
4. *PATTO D'INTEGRITA';*
5. *CODICE ETICO AFC TORINO S.P.A.;*
6. *DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA;*
7. *OFFERTA ECONOMICA;*
8. *COSTI MANODOPERA;*
9. *CERTIFICATO VERIFICA CONFORMITA'.*